

RISOLUZIONE

- A partire dal 1999 molti Comuni italiani hanno sostituito la Tassa di Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) con la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), così come definita dall'art 49 del D.lgs. n. 22 del 1997 e dal DPR n.158/1999 (TIA1) e successivamente dal Dlgs 152/06, meglio noto come legge Ronchi (TIA2).
- Il calcolo del contributo da versare che, nel caso della TARSU è effettuato in base alla metratura del proprio immobile, con la TIA, invece, viene determinato da una quota fissa del servizio, alla quale si aggiunge una componente variabile legata al numero di componenti da cui è composto il nucleo familiare, calcolandola in base al numero dei rifiuti prodotti, anche se poi nella pratica così non è stato.
- Con il passaggio da "tassa" a "tariffa", nei comuni dove è avvenuto, è stata applicata su quest'ultima l'IVA al 10%.

CONSIDERATO CHE:

- La tariffa integrata ambientale (TIA) non deve essere assoggettata a IVA, come ha affermato la Corte di Cassazione con le sentenze n. 238 del 24 luglio 2009 e n. 3756 del 9 marzo 2012, che ha disatteso la Circolare n.3/2010 del Dipart. delle politiche fiscali, avente la finalità di bloccare le istanze di rimborso dei contribuenti rispetto alla prima sentenza della Cassazione.
- La sentenza n.3756 del 9 marzo ha infatti rilevato la continuità tra TIA1 (Dlgs 22/97) e TIA2 (Dlgs 152/06), in quanto basate sugli stessi criteri: come la TIA1, anche la TIA2 è stata infatti dichiarata entrata patrimoniale.
- E' pertanto possibile per i cittadini riattivare le istanze di rimborso dell'IVA versata: sono oltre 6 milioni le famiglie (pari a 17 milioni di cittadini) residenti in 1182 comuni italiani che dal 1999 al 2008 hanno dovuto pagare l'IVA sulla tassa sui rifiuti e che oggi devono vedersi restituito l'importo versato.
- La stima totale dei rimborsi da garantire alle famiglie, secondo quanto indicato dall'ANCI, ammonterebbe circa a 993 milioni di euro.

EVIDENZIATO CHE:

- Mentre per i Comuni che hanno adottato la TIA1 non vi sono dubbi sulla legittimità della richiesta di rimborso da parte dei cittadini, per la TIA 2 la situazione è più complessa: se infatti una consolidata giurisprudenza conferma che in presenza di una TIA1 che non prevede l'IVA appare difficile sostenere un regime diverso per la TIA2, è altresì certo che l'unica strada sarebbe adire la magistratura ordinaria.

SI RICHIEDE PERTANTO ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA:

- Di farsi promotrice di questa importante battaglia, sollecitando in tutte le sedi istituzionali di sua competenza il Ministro dell'Economia e l'Agenzia delle Entrate affinché sia fatta chiarezza sulla situazione e sia garantito - laddove sia possibile - il rimborso totale della somma versata per il pagamento dell'IVA sulla TIA alle oltre 6 milioni di famiglie italiane coinvolte.
- Di adottare una funzione di indirizzo nei confronti dei Comuni emiliano-romagnoli affinché adottino al più presto la TARES non soltanto al fine di uscire da questa situazione di vulnus normativo, ma anche per promuovere un sistema di misurazione puntuale della produzione di rifiuti che incentivi comportamenti virtuosi da parte dei cittadini.

La Consigliera

Liana Barbati